

Newsalert

Diritto Bancario e finanziario e Regolamentazione delle attività finanziarie
Obblighi di copertura minimi per le nuove NPE: la proposta di Regolamento UE

09 - 2014

Il 3 gennaio 2019 il Consiglio europeo ha pubblicato il c.d. "final compromise text" della proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 (il "CRR") con riguardo all'introduzione di obblighi di copertura minima delle perdite connesse alle esposizioni *non-performing* (NPL), su cui il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo il 18 dicembre 2018.

La proposta, inizialmente inclusa nel pacchetto di riforme volto a ridurre l'esposizione del sistema bancario europeo verso le NPE presentato dalla Commissione europea nel marzo 2018, impone alle banche di operare talune deduzioni dai fondi propri nel caso in cui gli NPL in portafoglio non siano sufficientemente coperte dagli accantonamenti o da altre rettifiche.

Le nuove regole sono volte a istituire un effettivo limite prudenziale all'accumulazione di NPL da parte delle banche europee, che si applicherà in modo uniforme a tutte le banche UE, comprese quelle attive sul mercato secondario e integrerà le attuali regole prudenziali del CRR sui fondi propri e le aspettative di vigilanza in materia di c.d. *calendar provisioning* recentemente pubblicate dalla BCE nell'Addendum alle Linee Guida alle banche sui crediti deteriorati.

Al fine di favorire la transizione verso il nuovo regime prudenziale, la proposta di Regolamento troverà applicazione alle esposizioni originate dopo la sua entrata in vigore.

In sintesi, le nuove norme prudenziali impongono alle banche UE di dedurre dai loro elementi del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1* o CET1) il cosiddetto "importo di copertura insufficiente per le esposizioni *non-performing*", determinato, rispetto a ciascun singolo credito classificato come NPL, sottraendo:

- a la somma di tutte gli accantonamenti e le altre rettifiche relativi all'NPL (ivi inclusa, se il credito deteriorato è acquistato a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, la differenza tra il prezzo di acquisto e l'importo nominale), da



- b il valore dell'NPL moltiplicato per un fattore specifico che (i) varia a seconda che l'NPL sia garantito o non garantito e (ii) aumenta proporzionalmente alla durata del periodo durante il quale il credito è classificato come NPL.

La logica alla base del meccanismo descritto è che quanto più tempo un'esposizione è stata classificata come *non-performing*, tanto minore è la relativa probabilità di recupero. Pertanto, la porzione dell'esposizione che dovrebbe essere coperta da accantonamenti, altre rettifiche o deduzioni dovrebbe aumentare nel tempo, seguendo un calendario predefinito.

A tale riguardo, la proposta di Regolamento include talune disposizioni di particolare importanza per le banche operanti sul mercato secondario: in particolare, si chiarisce che gli NPL acquistati da terzi dovrebbero essere soggetti alle nuove regole prudenziali a decorrere dalla data in cui l'NPL è stato originariamente classificato come *non-performing*, e non dalla data del suo acquisto. A tal fine, il venditore dovrebbe fornire all'acquirente informazioni relative alla data in cui l'esposizione come *non performing*.

Contatti

Gregorio Consoli

Partner – Chiomenti
T. +39 02 72157 637
gregorio.consoli@chiomenti.net

Alessandro Portolano

Partner – Chiomenti
T. +39 02 72157 635
alessandro.portolano@chiomenti.net

Nicola Cecchetto

Associate – Chiomenti
T. +39 02 72157 824
nicola.cechettto@chiomenti.net

Chiara Micarelli

Knowledge Management Lawyer – Chiomenti
T. +39 06 46622 407
chiara.micarelli@chiomenti.net
